



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 16/07/2019

Esame del ricorso n. del 11/04/2019

proposto da

nei confronti di 19042 - CREDITECH SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 16/07/2019

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente riferisce che in data 27.12.2018 l'intermediario convenuto segnalava il suo nominativo presso la Centrale Rischi Banca D'Italia per l'importo di un'esposizione debitoria di € 16.329,00 e che a causa della errata ed illegittima segnalazione si è visto negare l'accesso al credito, in seguito a numerose richieste.

La citata segnalazione sarebbe stata eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente (il quale, per risultare effettivo, deve sostanziarsi in una informativa completa, chiara e tempestiva) e con riferimento ad un credito sottoposto a contestazione giudiziaria, avente i caratteri della serietà e della non manifesta infondatezza. Da tale segnalazione sarebbe derivato un danno non patrimoniale - sub specie di danno alla reputazione personale da ritenersi in re ipsa, liquidabile in via equitativa.

Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, che prescrive l'obbligo del preventivo preavviso al cliente rispetto a segnalazioni negative che si appresta ad inserire nel sistema. A tal proposito parte ricorrente precisa che la prova dell'avvenuto avvertimento non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dell'invio ma tale onere risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario ferma restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Inoltre in caso di illegittima segnalazione presso una centrale rischi, sussiste il danno da lesione all'immagine sociale della persona ingiustamente indicata come insolvente: tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza



necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. Qualora l'attività istruttoria non consenta di dare certezza alla misura del danno, esso può essere liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Il ricorrente segnala infine la mancata produzione della documentazione bancaria - richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB - da parte dell'intermediario convenuto che aveva solo parzialmente provveduto a soddisfare la richiesta stessa non avendo prodotto tutti i documenti oggetto di istanza.

L'intermediario convenuto rappresenta di essere subentrato nella titolarità del credito a seguito di vicende societarie che si sono susseguite nel corso del tempo. Evidenzia inoltre che -a seguito della valutazione effettuata in merito alla complessiva posizione debitoria e riscontrando sussistenti i presupposti normativi ed economici previsti dalla normativa in materia - ha effettuato la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della complessiva esposizione debitoria in capo al ricorrente inviando idonea informativa sulla segnalazione stessa in data 21/04/2017.

Ciò premesso parte convenuta fa presente che a seguito del ricevimento del ricorso e preso atto di nuovi elementi di valutazione emersi, ha ritenuto opportuno procedere alla chiusura della posizione in esame, rinunciando al residuo credito, con conseguente cessazione dell'invio di ogni segnalazione negli archivi della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e rettificando, altresì, le iscrizioni pregresse poiché venuti meno i presupposti legittimanti la segnalazione "a sofferenza". Per completezza di informazioni, con riferimento a quanto asserito circa l'informativa sulla segnalazione, chiarisce che il preavviso è stato regolarmente inviato all'indirizzo noto e che la giurisprudenza dell'Arbitro è concorde nel ritenere la natura prettamente informativa dell'avviso stesso. Ciò in quanto anche l'eventuale omesso invio non andrebbe comunque di per sé ad inficiare la legittimità della segnalazione, non costituendo condizione di validità dell'iscrizione in Centrale Rischi. Infatti tra i presupposti legittimanti la cancellazione della segnalazione in CR non è previsto il mancato invio del preavviso (che, ad ogni modo, risulta sia stato inviato nel caso in esame) e per il quale la Circolare nr. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti di Banca d'Italia in materia di "Centrale rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" non prescrive particolari formalità, potendo anche, l'intermediario, preavvertire il debitore/consumatore attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici quali ad esempio mail o sms.

L'intermediario precisa, altresì che non aderisce a banche dati gestite da soggetti privati (CTC, Crif, Experian) e dunque la segnalazione dallo stesso effettuata riguarda solo la CR della Banca d'Italia.

Riguardo- poi -alla richiesta di risarcimento del danno- patrimoniale e non patrimoniale- parte resistente evidenzia come il ricorrente non abbia fornito alcun elemento probatorio tanto in merito alla quantificazione del danno che si assume patito quanto in merito all'identificazione dello stesso e al nesso di causalità tra la condotta dell'intermediario e il presunto asserito danno.

Rappresenta- poi- in merito alla richiesta di accesso alla documentazione formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 119 TUB che ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso mandata dalla cedente al tempo della cessione del credito in esame.

Con riferimento, infine, alla pretesa avversaria circa la restituzione delle spese legali la stessa sarebbe infondata richiesta poiché il ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario nasce come mezzo alternativo e più celere del giudizio ordinario capace, dunque, di poter essere promosso anche senza l'assistenza di un legale, proprio per il suo carattere stragiudiziale.

Alla luce delle dichiarazioni rese da controparte in relazione alla rinuncia al credito- con la



conseguente cessazione delle relative segnalazioni- il ricorrente chiede che la società resistente rilasci ampia e finale quietanza liberatoria del credito rinunciato. Inoltre rappresenta che -per stessa ammissione della controparte- è stato illegittimamente segnalato in Centrale Rischi non solo per l'infondatezza del credito ma soprattutto per la mancata ed irregolare notifica del preavviso previsto dalla normativa avendo l'intermediario depositato un file pdf nativo privo della prova dell'avvenuta ricezione da parte del cliente. Al riguardo ritiene che tale informativa, per le segnalazioni nei SIC, è condizione di legittimità per le persone fisiche (cfr., ex multis, Collegio di Coordinamento, dec. n. 4140/15, e Coll. Bari 7056/18). Infatti, sul tema della legittimità della segnalazione nei sistemi informativi creditizi riporta l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004), che nel prevedere che il partecipante ai sistemi informativi (ossia l'intermediario) debba avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, tutela il diritto del cliente a regolarizzare la sua posizione prima che la banca provveda alla segnalazione negativa. La previsione appare chiaramente finalizzata a consentire all'interessato di impedire, mediante l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta con la banca, la pubblicazione della citata segnalazione.

In tale direzione ed a fronte della contestazione, sarebbe stato quindi onere dell'intermediario provare di avere tempestivamente avvisato il debitore dell'imminente segnalazione. Sul punto, tuttavia, la resistente non ha fornito alcuna evidenza palesando l'insussistenza del presupposto formale richiesto ai fini della legittimità della segnalazione di cui parte attrice richiede il legittimo ristoro del danno subito.

Infine parte ricorrente reitera la richiesta di accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.

Contesta il convenuto tutto quanto esposto dal ricorrente, e in particolare rappresenta di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso, come consegnatagli dal dante causa, avendo l'intermediario acquisito il credito da altro intermediario.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la presunta illegittima segnalazione a sofferenza di un credito vantato nei confronti del ricorrente da un primo intermediario (estraneo alla controversia) che ha poi ceduto il credito stesso ad un secondo intermediario che, a sua volta, è stato fuso per incorporazione in un'altra società avente oggi la denominazione sociale dell'odierna resistente. La tempistica di tali modificazioni nella titolarità del rapporto sottostante al credito segnalato viene riportata dall'intermediario medesimo in sede di controdeduzioni. Il ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno (patrimoniale e non) derivante da tale segnalazione e lamenta infine il parziale riscontro ad una precedente richiesta di accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB.

Ciò premesso si rappresenta preliminarmente che parte resistente nelle more del procedimento "...ha ritenuto opportuno procedere alla chiusura della posizione in esame, rinunciando al residuo credito, con conseguente cessazione dell'invio di ogni segnalazione negli archivi della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia rettificando, altresì, le iscrizioni pregresse poiché venuti meno i presupposti legittimanti la segnalazione "a sofferenza" e chiede all'Arbitro di dichiarare cessata la materia del contendere. Sotto tale profilo pare pacifico tra le parti -anche considerando il contenuto delle repliche- che le pretese del ricorrente siano soddisfatte con riguardo alle richieste volte ad "...Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente presso i sistemi di valutazione del credito" e "...ordinare l'immediata cancellazione, con effetto retroattivo del nominativo nella centrale rischi di BI e nelle eventuali altre banche dati", venendo così a cessare la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

materia del contendere. Con la precisazione che la segnalazione di cui l'intermediario convenuto è tenuto a rispondere è quella relativa alla sola Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia e non di eventuali diverse segnalazioni presso altre banche dati cui lo stesso intermediario dichiara di non aderire e che non risultano documentate.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

firma 1